



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN"

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C

Tel. 06/86219146 – 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio **UF9CBP**

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE



ISTITUTO COMPRENSIVO
WINCKELMANN

Sommario

Art 1 - Premessa	4
Art 2 - Definizioni	4
a) Viaggi di integrazione culturale	4
b) Visite guidate e uscite didattiche	4
c) Uscite o viaggi connessi ad attività sportiva e/o socializzanti	5
d) Uscite a piedi sul territorio del II municipio	5
d.1. Uscite che necessitano di un esborso economico	5
d.2 Uscite che non necessitano di un esborso economico	5
Art 3 - Finalità	6
Art. 4 - Destinatari	6
4.1 Diritto alla partecipazione	6
Art. 5 - Numero minimo di aderenti al viaggio di istruzione	7
Art. 6 – Studentesse e studenti non aderenti ai viaggi di istruzione	7
Art. 7 – Accompagnatori	7
7.1 Numero minimo e massimo di accompagnatori per ogni gruppo di studenti	8
7.1.1. partecipazione di esercenti la responsabilità genitoriale/tutela giuridica degli alunni portatori di handicap	8
7.2 Obblighi di vigilanza dei docenti accompagnatori	9
7.3 Accertamento e acquisizione della disponibilità da parte dei docenti accompagnatori	11
7.4 Responsabile del viaggio	11
7.5 Eventuale compenso accessorio - Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS)	11
7.6 Eventuale diritto al giorno di riposo compensativo.	11
Art. 8 - Mezzi di trasporto e destinazioni	12
8.1 Mezzi di trasporto	12
8.2 Destinazioni	12
8.2.a Destinazioni Scuola dell'Infanzia	12
8.2.a Destinazioni Scuola primaria	13
8.2.b Destinazioni Scuola secondaria di primo grado	13
Art. 9 - Durata, tipologia e periodi di effettuazione dei viaggi di istruzione	13

9.1 Durata e tipologia viaggi di istruzione per la Scuola dell'infanzia	13
9.2 Durata e tipologia viaggi di istruzione per la Scuola Primaria	13
9.2.1 Classi prime, seconde e terze	13
9.2.2 Classi quarte e quinte	13
9.3 Durata e tipologia viaggi di istruzione per la Scuola Secondaria di primo grado	13
9.3.1 Classi prime Scuola Secondaria di primo grado	13
9.3.2 Classi seconde Secondaria di primo grado	13
9.3.3 Classi terze Secondaria di primo grado	14
9.4 Periodi di effettuazione	14
Art. 10 – programmazione	14
Art. 11 - Aspetti finanziari	14
Art.12 - Regole di comportamento	15
Art. 13 – Telefoni cellulari e altri device elettronici	15
Art. 14 - Avvertenze per i genitori	15
Art. 15 - Organi competenti	16
15.1 Il C.d.I. stabilisce i criteri per la programmazione e l'attuazione	16
15.2 Autorizzazione del Dirigente scolastico	16
Art. 16 - Disposizioni finali	16
CM 28.12.1995 n.380	17
Gite scolastiche in Stati membri dell'UE	17

Art 1 - Premessa

Il presente Regolamento, che stabilisce le modalità di svolgimento dei viaggi di istruzione - così come definiti nell'Art.2 - è stato deliberato dal Consiglio di Istituto (DELIBERA n. 75 del 10/07/23) su proposta del Collegio dei Docenti ed integrato successivamente con delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 3/07/2024 su proposta del Collegio dei Docenti.

L'Istituto considera i viaggi di istruzione e le visite guidate, nonché la partecipazione a concorsi provinciali, regionali e nazionali, parte integrante dell'Offerta Formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

I viaggi di istruzione sono una occasione formativa e di apprendimento che consente di:

- realizzare la crescita personale ed umana;
- sensibilizzare alla salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e storico;
- sperimentare, nel rispetto delle regole, la propria capacità di autonomia.

Stante quanto premesso i consigli di classe/intersezione non hanno nessun obbligo nel programmare attività didattiche che si realizzino attraverso viaggi di istruzione o visite guidate.

Art 2 - Definizioni

I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare.

a) Viaggi di integrazione culturale

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici.

Possono rappresentare un'integrazione alla preparazione disciplinare in ambito scientifico, storico, artistico e musicale o tecnico.

Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.

Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.

b) Visite guidate e uscite didattiche

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata o mezza giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, teatri, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, fattorie didattiche, etc.

Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti.

Per quanto attiene l'organizzazione di dette visite, appare opportuno che i vari centri culturali siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, di meglio gestire il libero ingresso dei gruppi di studenti accompagnati.

Gli organizzatori del viaggio potranno comunque rivolgersi alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per ogni eventuale chiarimento sulla disciplina relativa all'ingresso gratuito nei musei, applicativa della legge 27 giugno 1985, n. 332.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.

c) Uscite o viaggi connessi ad attività sportiva e/o socializzanti

Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, campi velici, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive. Tutte esperienze di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.

Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita volte a creare il gruppo classe. Tale tipo di iniziativa ha particolare significato se organizzato nei primi mesi dell'anno scolastico per le classi di inizio ciclo della secondaria di primo grado.

Anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. E' pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

d) Uscite a piedi sul territorio del II municipio

Si rende necessario che anche le uscite nel quartiere abbiano una programmazione. Si distinguono queste due tipologie:

d.1. Uscite che necessitano di un esborso economico

L'iter da seguire sarà quello delle normali uscite didattiche.

d.2 Uscite che non necessitano di un esborso economico

Il C.d.C. tramite il coordinatore di classe, a inizio anno scolastico, acquisisce dai genitori/tutori tutte le autorizzazioni per questo tipo di uscite.

Il docente organizzatore/responsabile della singola uscita si premura di controllare l'effettiva presenza di tutte le autorizzazioni (da integrare nel caso vi siano nuovi inserimenti).

L'organizzatore/responsabile dell'uscita informa i genitori/tutori in tempo utile (almeno 5 giorni), tramite RE, indicando meta, attività e accompagnatori, in modo tale che i genitori/tutori possano scrivere all'organizzatore qualora ci fossero impedimenti di particolare natura (indicare nell'informativa sempre la mail a cui indirizzare eventuali osservazioni nome.cognome@icpiazzawinckelmann.edu.it).

Il Consiglio di classe avrà contezza dell'iniziativa dalla lettura della stessa sul RE, sempre che l'uscita non interessi l'orario di altri docenti: in quel caso, l'organizzatore dovrà ottenere il consenso formalizzando un cambio orario che andrà comunicato al referente di plesso poiché non è sufficiente informare i colleghi.

L'organizzatore/responsabile, almeno 5 giorni prima, deve comunicare l'uscita, con tutti i dettagli, a: rmic8ec00c@istruzione.it e al referente di istituto per il progetto viaggi di istruzione¹ nome.cognome@icpiazzawinckelmann.edu.it.

L'organizzatore dovrà attendere che il DS, o un suo delegato, autorizzi l'uscita.

¹ Il referente di istituto viene designato ogni a.s. dal C.d.D. come indicato nell'organigramma dell'Istituto

La sorveglianza degli alunni dovrà rispettare il rapporto 1 a 15 (cfr. DPR 7 giugno 1995). Nel caso in cui tra gli alunni siano presenti portatori di handicap certificati *ex lege* 104/1990 art. 3, comma 3 e sussistano o subentrino esigenze contingenti particolari che rendano opportuno un rafforzamento della sorveglianza, il Dirigente didattico potrà eccezionalmente autorizzare la partecipazione di figure aggiuntive, anche scelte tra i familiari stretti dell'alunno o persone deputate alla sua assistenza domestica di quest'ultimo

Al termine dell'uscita sarà necessario inviare una mail a dirigenza@icpiazzawinckelmann.edu.it comunicando l'avvenuto rientro e nel caso segnalare eventuali criticità.

Art 3 - Finalità

3.1 La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento è dunque la finalità di integrazione della normale attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli alunni.

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso dovrà essere consentito agli studenti autorizzati al viaggio di essere esonerati dalle attività ed iniziative programmate, per non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.

Nell'organizzare le uscite si adatteranno prioritariamente tutte le soluzioni che favoriscano la partecipazione di tutti gli alunni, anche richiedendo il supporto di operatori comunali e in convenzione. Stante la valenza didattica, i viaggi di istruzione rappresentano per loro natura un ampliamento dell'offerta extra scolastica, pertanto né l'adesione è obbligatoria né l'Istituto ha modo di sovvenzionare chi non può pagare quanto pattuito.

3.2 Tutti i viaggi di istruzione presuppongono una motivazione didattica ed una adeguata programmazione, che (tranne le uscite a piedi nel territorio) deve essere predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico dal Consiglio di Classe/Interclasse e deve essere inserita nel Piano Annuale di Classe dei singoli Consigli di Classe/Interclasse:

- entro il 30 settembre la programmazione del primo quadrimestre e
- non oltre il 30 novembre la programmazione del secondo quadrimestre.

I viaggi di istruzione di più giorni vanno ipotizzati entro il mese di giugno dell'a.s. precedente. Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.

I Consigli di classe/interclasse hanno eccezionalmente la possibilità, previa delibera degli stessi e autorizzazione della DS, di aderire a visite guidate la cui programmazione non era calendarizzata ad inizio anno scolastico. Anche tali iniziative devono essere totalmente aderenti alle progettualità curriculari o pertinenti a progettualità previste nel PTOF.

Art. 4 - Destinatari

I destinatari sono tutti gli alunni della Scuola del primo ciclo.

4.1 Diritto alla partecipazione

Tranne le studentesse/gli studenti che nell'anno scolastico siano incorsi in provvedimenti disciplinari che prevedono l'esclusione dai viaggi di Istruzione, tutti gli alunni della classe per cui è stato organizzato un viaggio di istruzione hanno diritto a parteciparvi se in regola con le seguenti condizioni:

- abbiano acquisito il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale;
- siano in regola con i pagamenti delle quote previste per il relativo viaggio di istruzione;
- abbiano consegnato tutti i documenti richiesti dal viaggio di istruzione;
- siano in possesso di un documento di identificazione personale.

Art. 5 - Numero minimo di aderenti al viaggio di istruzione

5.1 Nessun viaggio di istruzione può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione viaggi di istruzione connessi a particolari progettualità/concorsi/gare la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse: attività teatrali, cinematografiche, musicali, attività sportive agonistiche.

Nell'organizzare le uscite si adottano prioritariamente tutte le soluzioni che favoriscano la partecipazione di tutti gli alunni.

5.2 E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

5.3 Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 6 – Studentesse e studenti non aderenti ai viaggi di istruzione

Per le alunne e gli alunni che non aderiscono ai viaggi di istruzione è garantita la frequenza scolastica: saranno accolti preferibilmente nelle classi dello stesso anno. Solo nel caso dovessero partire tutte le classi di un plesso, gli alunni potranno frequentare presso una sede diversa e/o in un ordine di scuola differente.

Art. 7 – Accompagnatori

Saranno "accompagnatori" degli studenti nelle uscite didattiche o nei viaggi di istruzione:

- i docenti;
- i collaboratori scolastici;
- i docenti di sostegno, gli OEPA ovvero gli assistenti alla comunicazione e all'autonomia, in caso di presenza di portatori di handicap;

che prestano servizio presso l'Istituto, con preferenza di coloro che di regola lavorano sulle classi che effettueranno l'uscita ovvero il viaggio di istruzione. Il personale della scuola accompagnatore dovrà ricevere apposito incarico dal Dirigente e firmarlo per accettazione.

In capo al personale scolastico, non vi è alcun obbligo giuridico di accompagnare i propri discenti nei viaggi di istruzione. Le uscite e i viaggi d'istruzione rappresentano un incarico "supplementare" e si configurano come lavoro extra.

Fermo restando quanto precisato al punto precedente, si considera opportuno che almeno uno degli accompagnatori sia un docente appartenente al Consiglio di classe/sezione che promuove il viaggio di istruzione, qualunque sia la tipologia di uscita, a meno che l'uscita sia organizzata in seno ad un'attività progettuale trasversale, in quel caso è obbligatorio che gli accompagnatori siano i docenti responsabili dell'attività progettuale.

Deve essere favorito l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà preferibilmente sul docente di educazione fisica della classe (fermo restando quanto sopra precisato per le altre tipologie di viaggi di istruzione), con l'eventuale integrazione di docenti di altre discipline cultori dello sport interessato o in grado, per interessi e prestigio, di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

7.1 Numero minimo e massimo di accompagnatori per ogni gruppo di studenti

Quanto al numero degli accompagnatori, mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni. Fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse ai profili di sicurezza della comunità scolastica partecipante alla gita o al viaggio di istruzione (cfr. punto 8.2 della Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291)

In ogni caso, in presenza di alunni/e con certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 o 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si dovrà prevedere anche la partecipazione di un qualificato accompagnatore (docente di sostegno specializzato assegnato all'alunno e/o comunque, in caso di indisponibilità del medesimo, di un docente di classe o di un altro docente di sostegno all'interno dell'organico e/o, ove se ne ravvisi la necessità, di figure esterne alla scuola in possesso di specifiche competenze e adeguata qualifica,) e, ove previsto, anche di un OEPA.

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di uno o più qualificati accompagnatori e/o, ove se ne ravvisi la necessità, di figure esterne alla scuola in possesso di specifiche competenze e adeguata qualifica, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione (cfr. Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291) tra cui può essere ricompresa anche la misura di cui all'articolo 7.1.1.

7.1.1. partecipazione di esercenti la responsabilità genitoriale/tutela giuridica degli alunni portatori di handicap

7.1.2 Partecipazione dei genitori/tutori su richiesta

Su richiesta di uno o entrambi i genitori o del tutore legale dell'alunno portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 o 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Dirigente scolastico potrà autorizzare la presenza di un familiare e/o assistente domestico dell'alunno; la richiesta dovrà pervenire al Dirigente scolastico almeno 15 giorni prima della data programmata per l'uscita o il viaggio di istruzione. Nel caso in cui il Dirigente scolastico autorizzi la presenza del genitore/tutore e/o assistente domestico dell'alunno, quest'ultimo (o questi ultimi) saranno tenuti a sottoscrivere

- (i) apposita liberatoria nei confronti della scuola attraverso la quale si assumeranno la integrale responsabilità della sorveglianza del proprio figlio/a o ragazzo/a sottoposto a tutela;
- (ii) apposito atto di impegno nei confronti dell'istituto inteso a garantire: (a) che la loro partecipazione non comporti oneri economici o aggravii di qualsivoglia natura carico della scuola; (b) l'utilizzo di mezzi di trasporto propri, (c) autonoma ed idonea copertura assicurativa; (c) di non interferire con le attività didattiche programmate (d) di provvedere personalmente alla somministrazione di eventuali farmaci dell'alunno portatore di handicap; (e) di provvedere integralmente alle mansioni di accudimento nei casi di ridotta autonomia dell'alunno portatore di handicap sia nelle ore diurne che notturne; (f) di allinearsi alle indicazioni impartite dal

personale docente incaricato di accompagnare la scolaresca, comunicando tempestivamente eventuali soste o necessità di allontanamenti fermo restando la integrale responsabilità per siffatte decisioni

In caso di diniego dell'autorizzazione di cui sopra, il Dirigente scolastico non sarà tenuto ad esplicitarne le motivazioni

7.1.3 Partecipazione dei genitori/tutori su invito

Analogamente, il Dirigente scolastico potrà invitare uno od entrambi i genitori e/o i tutori, o l'assistente domestico dell'alunno disabile, a partecipare alla uscita didattica ovvero al viaggio di istruzione quando le circostanze (soggettive e/o oggettive) lo richiedano, nell'ottica sia di garantire la sicurezza dell'alunno che della comunità scolastica ovvero per consentire all'alunno portatore di handicap grave di vivere una esperienza valutata come proficua.

Siffatta presenza potrebbe risultare opportuna per gli alunni non autonomi nei casi in cui si intenda optare per viaggi di istruzione di più giorni che prevedano dei pernottamenti fuori casa.

In tale ultimo caso sarà cura del Dirigente scolastico sondare la disponibilità dei genitori/tutori dell'alunno alla partecipazione, in tempo utile per valutare la fattibilità del viaggio di istruzione proposto.

L'adesione dei genitori/tutori, una volta sottoscritta, non potrà essere revocata se non per motivi di natura eccezionale. In tal ultimo caso o comunque in ogni caso di impossibilità del genitore/tutore di partecipare al viaggio di istruzione per contingenze dell'ultimo momento, il Dirigente scolastico, ove ritenga che la sopravveniente mancanza di partecipazione dei genitori/tutori determini il venir meno della necessaria assistenza all'alunno portatore di handicap e di conseguenza venga incisa- *inter alia*- la sua sicurezza e quella della scolaresca, sarà tenuto ad organizzare il personale docente ed ATA in modo da assicurare all'alunno portatore di handicap la regolare frequentazione scolastica.

7.1.4 Partecipazione del Dirigente scolastico o del DSGA o degli A.T.A.

Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente ai docenti accompagnatori, non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi di istruzione del capo d'istituto o del D.S.G.A. o degli A.T.A., nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori. Infatti, tenuto conto degli aspetti positivi che la partecipazione in parola rappresenta per gli alunni e che risulta spesso foriera di una maggiore correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio.

7.2 Obblighi di vigilanza dei docenti accompagnatori

7.2.1 Vigilanza sugli alunni

Il personale che accompagna gli allievi nei viaggi di istruzione è considerato regolarmente in servizio. Con tutti i doveri che ne discendono dalla qualifica di accompagnatore (compreso quello della vigilanza).

Detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.»

Accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia adottando tutte le precauzioni del caso in via anticipata e cautelativa, sia intervenendo tempestivamente a mitigare i danni che gli allievi abbiano a riportare per fatto proprio o di terzi, fornendo le relative indicazioni e/o impartendo le conseguenti prescrizioni, ricorrendo se del caso alle autorità pubbliche preposte alla tutela della sicurezza nei suoi vari aspetti (polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco etc) o al soccorso sanitario quando necessario. Nell'espletamento del suo ruolo di vigilanza il docente dovrà adottare la massima diligenza ferma restando tuttavia l'adeguato temperamento delle esigenze di riservatezza degli allievi (cfr Corte di Cassazione sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013).

In caso di infortunio il docente accompagnatore deve prestare immediato soccorso, nel caso accompagnare il minore al pronto soccorso affidando la classe agli altri docenti. Appena possibile compilare una dettagliata relazione dell'evento, e inoltrarla tempestivamente tramite posta elettronica alla segreteria didattica (anticipandone l'invio con una telefonata).

I docenti accompagnatori, oltre a salvaguardare l'incolumità dei minori partecipanti, dovranno esercitare una vigilanza qualificata anche protesa alla salvaguardia delle cose materiali con cui vengono in contatto gli allievi prestando particolare attenzione ad evitare che vengano arrecati danni al patrimonio artistico, archeologico, culturale e ambientale

7.2.2 Obbligo di visionare la struttura destinata al soggiorno

I docenti accompagnatori devono visionare adeguatamente gli alloggi, assegnati alle studentesse e agli studenti, sincerandosi e accertandosi dell'assenza dei rischi evidenti², gli ascensori eventualmente presenti e le scale delle strutture ove gli allievi soggiogneranno, segnalando tempestivamente sia alla struttura che al Dirigente scolastico eventuali fattori di rischio e prendendo o chiedendo che vengano prese le eventuali misure urgenti del caso per scongiurare il rischio evidenziato

7.2.3 Obbligo di attenersi alle attività programmate

Per nessun motivo è consentito ai docenti accompagnatori integrare il programma previsto con attività non preventivate.

7.2.4 Obbligo di temperare la vigilanza con le esigenze di tutela della privacy

Affinché i minori non compiano atti incontrollati e potenzialmente lesivi nei confronti di cose o persone o autolesivi, ai docenti accompagnatori non è consentito lasciare mai gli alunni in balia di sé stessi, pur tuttavia ai fini della tutela della riservatezza degli allievi, la sorveglianza non potrà estendersi al punto di effettuare verifiche durante le ore dedicate al sonno – se non per motivi fondati- o perlustrare effetti personali o seguire gli alunni nei bagni

7.2.5 Obbligo di verificare l'apparente integrità e buon funzionamento dei mezzi di trasporto e l' "idoneità" contingente dei conducenti.

La Nota MIUR prot. n. 674 del 03 Febbraio 2016, avente per oggetto: "viaggi d'istruzione e visite guidate" ha pubblicato un apposito "Vademecum per viaggiare in sicurezza", elaborato dalla Polizia stradale nell'ambito delle iniziative previste e dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale in cui si richiamano per i docenti accompagnatori, alcuni obblighi di controllo nei riguardi dell'autista e del mezzo. Le successive Faq ministeriali specificano che le responsabilità sono in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. La responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell'idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l'accertamento di detta idoneità, ma si nota che permangono delle prescrizioni chiare a carico dei docenti accompagnatori e obblighi di vigilanza anche nei confronti del conducente relativamente ad esempio ad un evidente stato malessere o di esaltazione o di concitazione/agitazione che potrebbe compromettere la regolarità e l'adeguatezza della guida durante l'uscita,

E' altresì opportuno che i docenti accompagnatori segnalino alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.).

7.2.6 Obblighi di reportistica a fine viaggio

I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a compilare una Relazione finale, a firma congiunta, da conservare agli atti. Tale relazione per informare di eventuali inconvenienti verificatisi, nel corso della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia e/o dalla ditta di trasporto.

² Corte di Cassazione sentenza n. 1769 del 08 febbraio 2012

7.3 Accertamento e acquisizione della disponibilità da parte dei docenti accompagnatori

In capo al personale docente non vi è alcun obbligo giuridico di accompagnare i propri discenti nei viaggi di istruzione o nelle visite guidate. Le uscite e i viaggi d'istruzione infatti rappresentano un incarico "supplementare" e si configurano come lavoro extra. Pertanto il docente può dare liberamente la propria disponibilità, manifestando la propria volontà a mezzo di apposite dichiarazioni sottoscritte in calce (moduli), acquisite agli atti della scuola, o ancora nelle opportune sedi (Collegio dei Docenti, Consiglio di Classe) tenendo traccia di tali scelte nei relativi verbali.

7.4 Responsabile del viaggio

Per ogni viaggio d'istruzione uno dei docenti accompagnatori o il Dirigente o un suo delegato funge da referente.

Compiti del docente referente dovrà:

- La mattina della partenza comunicare gli eventuali assenti, per gli adempimenti di competenza alla segreteria (il rimborso se previsto);
- Verificare che ogni bambino sia fornito di badge identificativo, riportante il proprio nome cognome e numero di telefono dell'insegnante accompagnatore.
- Gestire in prima persona con l'agenzia referente tutte le problematiche che possono emergere nel corso del viaggio, dandone successiva comunicazione al Dirigente Scolastico;
- Garantire il rispetto del programma;
- Assumere le opportune decisioni nei casi di necessità, consultando tempestivamente il Dirigente Scolastico (se non partecipante) ogni volta si renda opportuno o necessario;
- Relazionare quotidianamente con il referente di istituto per i viaggi di istruzione;
- Tenere sempre con sé tutti i documenti specifici e la valigetta del pronto soccorso;
- In caso di infortunio di un alunno, assicurarsi che il docente presente compili una dettagliata relazione dell'evento, e che la stessa sia inoltrata tempestivamente tramite posta elettronica alla segreteria didattica (anticipandone l'invio con una telefonata);
- In caso di infortunio di un docente, compilare una dettagliata relazione dell'evento, inoltrarla tempestivamente tramite posta elettronica alla segreteria didattica (anticipandone l'invio con una telefonata).

Nel caso nessun docente accompagnatore si renda disponibile per l'incarico di referente la responsabilità sarà assegnata d'ufficio dal dirigente scolastico.

7.5 Eventuale compenso accessorio - Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS)

Per il personale scolastico accompagnatore, diversamente da quanto era previsto nel passato, non è prevista alcuna diaria di ristoro per i viaggi di istruzione. Eventuale compenso accessorio a carico del FIS è oggetto di contrattazione di istituto.

7.6 Eventuale diritto al giorno di riposo compensativo.

Il giorno di riposo compensativo è esigibile dai docenti accompagnatori esclusivamente se un giorno festivo sia stato ricompreso nel viaggio.

Art. 8 - Mezzi di trasporto e destinazioni

8.1 Mezzi di trasporto

Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza, sempre che gli spostamenti intermedi possano essere assicurati senza eccessivi oneri aggiuntivi.

Allorquando i percorsi programmati lo consentano e i docenti lo ritengano fattibile, si possono utilizzare, per gli spostamenti all'interno delle città, i mezzi di trasporto pubblici. Per la scuola dell'infanzia e le prime classi della scuola primaria è precluso l'utilizzo della metropolitana. Per le ultime classi della scuola primaria l'uso della metropolitana è consentito solo se il numero degli accompagnatori è tale da permettere nel momento della salita e della discesa dal mezzo una divisione a piccoli gruppi.

Per le visite guidate che prevedono l'uso di un pullman è necessario presentare la richiesta al DS/DSGA nel rispetto dei tempi di cui all'ART. 3.2.

I referenti d'Istituto del progetto per i viaggi e le visite guidate dovranno presentare il prospetto mensile di tutte le uscite previste per tutti gli ordini di scuola alla segreteria rispettando i tempi previsti dalla ditta di trasporto che effettuerà il servizio di noleggio bus con conducente, per gli atti necessari (es. prenotazione del mezzo, inoltro della richiesta di controllo alle forze dell'ordine preposte).

Per nessun motivo i docenti possono trasportare gli alunni con un loro mezzo privato.

Il luogo dell'appuntamento e/o il luogo del rientro possono differire dalla sede scolastica (es. stazione Termini, museo di Arte moderna, ippodromo di Capannelle, ...), in tal caso la comunicazione deve necessariamente essere precedente all'atto di autorizzazione dei genitori/tutori.

8.2 Destinazioni

E' necessario favorire le attività gratuite.

Occorre scegliere esclusivamente operatori economici che lavorino o abbiano già lavorato con la PA e che ne rispettino le normative (es. Zetema).

In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa (cfr. C.M. 14 ottobre 1992, n. 291)

Se nel gruppo classe è presente un alunno/alunna con disabilità ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 o 4, i cui genitori/tutori accordano la partecipazione: la scelta della meta e tutti i dettagli del programma del viaggio di istruzione dovranno necessariamente essere declinati in modo tale da favorirne il godimento. Ad onor di chiarezza, una meta "lontana" che implichi uno o più pernottamenti fuori casa sarà scelta soltanto in concomitanza delle seguenti circostanze:

- nel caso di partecipazione di un genitore/tutore dell'alunno portatore di handicap, e nei casi più gravi, di entrambi i genitori o di un genitore e un assistente domestico;
- nel caso di rinuncia al viaggio di istruzione comunicata dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore dell'alunno portatore di handicap, fatta per iscritto al Dirigente scolastico, prima che la scelta della tipologia di viaggio sia operata.

8.2.a Destinazioni Scuola dell'Infanzia

Si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito della Città Metropolitana.

8.2.a Destinazioni Scuola primaria

Riguardo alle prime, seconde e terze classi della scuola primaria si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito della Città Metropolitana ed eccezionalmente nella regione, mentre per le classi quarte e quinte l'ambito territoriale potrà essere allargato alle regioni dell'Italia centrale.

8.2.b Destinazioni Scuola secondaria di primo grado

Per la Scuola Secondaria di primo grado l'ambito si estende a tutto il territorio italiano.

Art. 9 - Durata, tipologia e periodi di effettuazione dei viaggi di istruzione

Considerato il grande sforzo organizzativo che l'effettuazione dei viaggi di istruzione comporta, appare adeguato indicare il numero massimo di tali iniziative declinato per ciascuna classe. È obbligatorio, per tutti gli ordini di scuola, che la scelta degli itinerari sia condivisa almeno tra classi parallele (es. tutte le classi prime vanno a .., tutte le classi terze e quarte vanno a ...). Le classi che non aderiscono alle progettualità comuni non possono programmare uscite alternative che prevedano esborsi economici o sforzi organizzativi particolari.

Una classe non può fare più di un campo scuola/viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico.

Per loro natura le uscite a piedi nel secondo municipio (così come definite nell'Art. 2.e) e le uscite in città metropolitana in cui si utilizzano mezzi pubblici e non necessitano esborsi economici non sono conteggiate nel numero delle uscite di cui al presente articolo.

9.1 Durata e tipologia viaggi di istruzione per la Scuola dell'infanzia

È possibile effettuare una visita guidata di un'intera giornata all'anno scolastico, organizzata per tutto il plesso. In aggiunta, nell'anno scolastico, è possibile effettuare anche un'uscita didattica di mezza giornata organizzata per tutto il plesso.

9.2 Durata e tipologia viaggi di istruzione per la Scuola Primaria

Sono possibili le seguenti tipologie di uscite:

9.2.1 Classi prime, seconde e terze

È possibile effettuare due uscite all'anno scolastico, scegliendo esclusivamente tra visite guidate di un'intera giornata e/o uscite didattiche di mezza giornata.

9.2.2 Classi quarte e quinte

È possibile effettuare un viaggio di istruzione comprendente due pernottamenti e due uscite totali all'anno scolastico, scegliendo tra visite guidate di un'intera giornata e/o uscite didattiche di mezza giornata.

9.3 Durata e tipologia viaggi di istruzione per la Scuola Secondaria di primo grado

Sono possibili le seguenti tipologie di uscite:

9.3.1 Classi prime Scuola Secondaria di primo grado

Un viaggio connesso ad attività sportiva e/o socializzante di 3gg/2 notti la cui finalità precipua sia la costruzione del gruppo classe e due visite guidate di un'intera giornata e/o di mezza giornata.

9.3.2 Classi seconde Scuola Secondaria di primo grado

Un viaggio di integrazione culturale anche naturalistica oppure un viaggio connesso ad attività sportiva per un massimo di 4gg/3 notti, e due visite guidate di un'intera giornata e/o di mezza giornata.

9.3.3 Classi terze Secondaria di primo grado

Un viaggio di integrazione culturale oppure un viaggio connesso ad attività sportiva per un massimo di 4gg/3 notti, e due visite guidate di un'intera giornata e/o di mezza giornata.

9.4 Periodi di effettuazione

Visite e viaggi di istruzione si potranno effettuare entro un mese dalla data del termine delle lezioni. In linea di principio è opportuno evitare i periodi di overbooking.

E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.)

Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere un viaggio nelle ore notturne se con mezzi diversi dal treno.

Art. 10 – programmazione

Non saranno poste in essere le uscite che non rispettino i tempi e i modi previsti dal presente regolamento.

Art. 11 - Aspetti finanziari

11.1 Per tutte le tipologie di viaggi di istruzione non è prevista la copertura finanziaria della Scuola e quindi le famiglie dovranno contribuire per l'intera spesa.

11.2 Nell'ottica di garantire la piena partecipazione degli alunni con disabilità, l'istituto scolastico organizza tutte le uscite, in modo tale che la presenza di eventuali accompagnatori (siano essi docenti di sostegno e/o OEPA ovvero, quando siano all'uopo debitamente autorizzati, il genitore/tutore stesso o l'assistente domestico dell'alunno) non comporti un onere aggiuntivo per i genitori/tutori dell'alunno con disabilità. Si rappresenta tuttavia che la presenza di eventuali figure aggiuntive autorizzate non fa nascere automaticamente in capo al genitore il diritto alla esenzione, soprattutto se le figure aggiuntive siano state autorizzate successivamente alla organizzazione del viaggio e alla ripartizione delle quote tra i vari alunni partecipanti, qualsivoglia sia il motivo del ritardo nella disposizione di figure aggiuntive. I genitori/tutori dell'alunno con disabilità, al pari di ogni altro alunno, saranno tenuti al pagamento dell'intero importo anche nel caso in cui una parte dello stesso sia destinata ad alcune attività (come cinema, spettacoli teatrali, musicali o simili) che prevedano particolari riduzioni o gratuità. Sarà precipuo onere dei genitori/tutori dell'alunno con disabilità, ove interessati a fruire di sconti o gratuità, contattare l'ente organizzatore in oggetto e chiedere autonomamente l'eventuale rimborso dell'ammontare non dovuto senza coinvolgere l'Istituto.11.3 I versamenti delle quote devono essere interamente effettuati prima dell'avvio dell'istruttoria che impegna l'Istituto nei confronti dell'operatore economico scelto.

11.4 Ad inizio di ogni anno scolastico sarà prodotta un'appendice al regolamento riguardante le tempistiche relative

- allo scadenario per le visite d'istruzione e per le uscite didattiche;
- ai versamenti;

e a quant'altro possa garantire il regolare svolgimento della suddetta attività.

11.5 Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente con le modalità indicate dall'Istituto, tramite la piattaforma di Pago in Rete.

11.6 Il C.d.I. entro il mese di luglio dell'anno scolastico precedente può deliberare un tetto di spesa che riguardi la diversa tipologia di uscita (es. tetto massimo per l'uscita di mezza giornata, un tetto massimo per quella di una giornata intera).

11.7 Eventuali contributi elargiti da Regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio dell'Istituto, che poi provvederà al pagamento.

Art.12 - Regole di comportamento

11.1 Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento d'Istituto. Sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Eventuali danni arrecati dagli alunni in spregio delle regole di condotta saranno risarciti dalle famiglie.

11.2 Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente i genitori/tutori e ad applicare le disposizioni del regolamento di. Si precisa che per comportamenti così inadeguati da compromettere il sereno svolgimento del viaggio di istruzione o da rappresentare un potenziale pericolo per sé o per gli altri (utilizzo di sostanze stupefacenti, atti violenti od osceni, furto, danneggiamenti...), si richiederà l'intervento del genitore/tutore che sarà tenuto a riportare a casa il minore; gli oneri economici derivanti da tale situazione saranno interamente a carico del genitore/tutore che nulla potrà avanzare come risarcimento.

Art. 13 – Telefoni cellulari e altri device elettronici

Gli alunni della Scuola Primaria non possono portarli. Il possesso delle predette apparecchiature determinerà il ritiro ed il trattenimento del dispositivo fino alla fine dell'attività e saranno presi i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Disciplina.

Gli alunni della Scuola Secondaria possono utilizzare telefoni cellulari e altri devices per l'attività didattica BYOD (es.: fare foto), solo se specificatamente autorizzati dai docenti (che ne avranno fatto precedentemente richiesta formale alla DS e che si assumeranno così il diritto/dovere di monitorare le attività degli studenti sui dispositivi personali; accedere, controllare, copiare o cancellare ogni comunicazione o file che sia stato generato durante l'attività scolastica); in tutti gli altri momenti devono tenerli spenti e non in vista. Se autorizzati dai docenti, possono utilizzare i cellulari per chiamare i genitori.

Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, al "Regolamento sull'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici".

Art. 14 - Avvertenze per i genitori

La scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di denaro, rottura o perdita di telefonini, macchine fotografiche, orologi, lettori CD, giochi o altro in possesso degli alunni partecipanti.

Eventuali danni agli arredi/ oggetti (della camera o dell'albergo, del ristorante, del pullman...) durante un viaggio di istruzione dovranno essere risarciti dai genitori dell'alunno responsabile. Nel caso non fosse possibile risalire all'autore del danneggiamento, saranno tenuti a rispondere tutte le famiglie degli alunni.

Il genitore/tutore sarà tenuto a riportare a casa d'urgenza il minore qualora lo stesso sia incorso in comportamenti così poco adeguati da compromettere il sereno svolgimento del viaggio di istruzione o da rappresentare un potenziale pericolo per sé o per gli altri o (utilizzo di sostanze stupefacenti, atti violenti od

osceni, furto, danneggiamenti...); gli oneri economici derivanti da tale situazione saranno interamente a carico del genitore/tutore che nulla potrà avanzare come risarcimento o anche a titolo di mero rimborso delle attività non fruite dall'allievo. La decisione di tale estremo provvedimento dovrà essere assunta all'unanimità dagli accompagnatori del gruppo classe a cui afferisce il minore. La decisione, verbalizzata, sottoscritta, e comunicata agli esercenti la responsabilità genitoriale e al Dirigente scolastico sarà insindacabile.

Se il rientro da un viaggio di istruzione avviene a scuola in orario scolastico, gli alunni usciranno dalla sede scolastica con la solita procedura.

Così come previsto dall'Articolo 35.4 del Regolamento di Istituto, si ribadisce che: "Se l'orario del rientro non coincide con il normale orario scolastico, al rientro da uscite di mezza giornata o gite dell'intera giornata, non è permessa l'uscita autonoma anche se autorizzata, i minori devono essere prelevati dal genitore/tutore o da un suo delegato.

Al rientro dai viaggi di istruzione o campi scuola non è permessa l'uscita autonoma anche se autorizzata, i minori devono essere prelevati dal genitore/tutore o da un suo delegato".

Art. 15 - Organi competenti

15.1 Il C.d.I. stabilisce i criteri per la programmazione e l'attuazione

I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai Consigli di Istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.416 determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/1974), dei quali si rende promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del Consiglio di Istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla Giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e, quindi, al Dirigente Scolastico, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/1974, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

15.2 Autorizzazione del Dirigente scolastico

Tutti i viaggi di istruzione devono essere, in ultima istanza, autorizzati dal Dirigente scolastico, pena il loro annullamento.

Art. 16 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione al C.d.I.

Qualora dovessero essere emanate disposizioni normative cogenti nelle materie trattate dal presente Regolamento, che risultino confliggenti con le norme di cui agli articoli del presente Regolamento, queste ultime, nelle more dell'approvazione degli emendamenti al Regolamento, dovranno considerarsi abrogate automaticamente.

Diversamente, ove dovessero essere emanate disposizioni normative che vadano ad integrare e/o interpretare/specificare le norme del presente Regolamento, queste ultime si intenderanno integrate dalle disposizioni normative menzionate, senza che sia necessario uno specifico emendamento del Regolamento stesso.

Riferimenti normativi

CM 28.12.1995 n.380

Gite scolastiche in Stati membri dell'UE

DL 17.03.1995 n.111

Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso"

CM 02.10.1996 n 623

Viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, Viaggi di istruzione all'estero. Informazioni sulla sicurezza dei Paesi destinatari

Nota Min.n.1665 del 19.05.2003

Cause civili per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni: legittimazione processuale

Nota Min n 1385 del 13.02.2009

Programmazione viaggi di istruzione